

COMUNE DI SEMESTENE

STATUTO

Allegato alla Delibera di Consiglio Comunale n.22 del 31.3.2000

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI E DISPOSIZIONI PROGRAMMATICHE

ART.1

Autonomia del Comune

1. Il Comune di SEMESTENE è ente locale autonomo nell'ambito dei principi e dei limiti stabiliti dalle leggi generali della repubblica e del presente statuto.
2. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico e garantisce altresì la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alle scelte politiche della comunità.
3. Il comune ha potestà di governo su tutti gli interessi di rilievo locale.
4. Il comune nei limiti di cui al primo comma, è titolare di funzioni che gli sono attribuite e delegate dalle leggi dello Stato e della Regione.

ART.2

La Programmazione

1. tutte le strutture e gli organi del Comune adottano la programmazione come metodo per l'esercizio delle loro funzioni.
2. La giunta propone al Consiglio, che l'adotta, la relazione previsionale e programmatica del Comune. Questo documento contiene la valutazione dell'attività svolta dall'amministrazione, e l'indicazione degli obiettivi da conseguire anche in una prospettiva pluriennale.
3. Il comune determina forme stabili di consultazione sui propri indirizzi programmatici con la Regione e con le altre autonomie locali.

ART.3

Elementi distintivi: Territorio, gonfalone stemma

- 1 Il territorio del comune sul quale ha sede la Comunità di Semestene ha una estensione di Km² 39,72.
- 2 La sede comunale è ubicata nel palazzo civico, sito in Piazza Dante n.16.
- 3 Il Comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone adottati con deliberazione del Consiglio Comunale, il cui uso e la cui produzione sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione del Comune.

TITOLO II

ATTIVITA' NORMATIVA

ART.4

Lo Statuto

- 1 Il Comune, nell'ambito dei principi e dei limiti stabiliti dalle leggi generali della Repubblica, determina il proprio ordinamento con l'adozione del presente statuto. Ad esso debbono conformarsi i Regolamenti e l'attività amministrativa del Comune.
- 2 Il procedimento per la revisione dello statuto deve di norma includere idonee forme di preventiva consultazione popolare.

ART.5

I Regolamenti

- 1 Il Comune emana regolamenti al fine di disciplinare:
 - 1)-La propria organizzazione;
 - 2)-Gli istituti della partecipazione popolare;
 - 3)-Le materie ad esso demandate dalle leggi o dallo statuto;
 - 4)-Ogni altra materia sulla quale esercita funzioni
- 2 Affinchè un atto generale possa avere valore di regolamento deve recare la relativa intestazione.
- 3 In prima convocazione il consiglio approva i regolamenti con la presenza della maggioranza dei consiglieri assegnati al comune e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione debbono intercorrere non meno di tre giorni

TITOLO III

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Art.6

Organi del Comune

1. Sono organi del Comune di Semestene il Consiglio Comunale, la Giunta e il Sindaco.

SEZIONE I

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art.7

Ruolo e poteri del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera collettività comunale e ne esprime l'autogoverno, garantendo la partecipazione democratica di tutti i cittadini alla realizzazione della politica comunale. Ad esso spetta il potere di determinare l'indirizzo politico e amministrativo del Comune e di controllarne l'attuazione.
2. Il Consiglio Comunale esercita la potestà statutaria e regolamentare ed adempie alle altre funzioni conferitegli dal presente statuto e dalle leggi dello Stato e della Regione . Nell'esercizio delle proprie competenze il Consiglio Comunale conosce di tutti gli atti e le iniziative degli altri organi comunali e può pronunciarsi su di essi.
3. Il consiglio comunale esercita in particolare il controllo sull'attività esecutiva della Giunta.
4. Non possono essere esercitate dalla Giunta, né in via d'urgenza né per delega, le potestà e le funzioni di competenza del Consiglio.

Art.8

Autonomia del Consiglio

1. Il Consiglio ha piena autonomia organizzativa, funzionale e, nell'ambito degli stanziamenti assegnati dal bilancio, anche contabile, che esercita a norma del presente statuto e del proprio regolamento interno.

Art.8 Bis

Uso della lingua Sarda in Consiglio

1. I Consiglieri Comunali possono usare liberamente la lingua Sarda, nella fase della discussione.
2. E' fatto obbligo al Consigliere che si esprime in lingua sarda di effettuare la traduzione anche se per sintesi, in lingua italiana, ove richiesto da un Consigliere, da un assessore o dal Segretario dell'Assemblea.
3. L'intervento in lingua italiana costituisce l'unico riferimento per la redazione del processo verbale e per

la formazione degli atti ufficiali del Consiglio.

4. La facoltà di cui al 1° comma non dà diritti, in nessun caso, a richiedere la sospensione o il rinvio dei lavori consiliari.

Art.9

Regolamento interno

1. *Norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale sono contenute in un regolamento, adottato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente statuto.*
2. *La stessa maggioranza è richiesta per eventuali modifiche.*

Art.10

Prima adunanza del Consiglio Comunale

1. *La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.*
2. *In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.*

Art. 11

Convocazione del Consiglio Comunale

1. *Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Sindaco che formula il relativo ordine del giorno*
2. *L'ordine del giorno è pubblicato secondo le modalità del regolamento ed è consegnato ad ogni consigliere di regola almeno 5 giorni prima della seduta in caso di sessione ordinaria e almeno tre giorni prima della seduta in caso di sessione straordinaria. Tuttavia, nei casi di giustificata urgenza, l'avvito di convocazione può essere consegnato almeno 24 ore prima dell'adunanza.*

Art.12

Sessioni ordinarie e straordinarie del Consiglio Comunale

1. *Il Consiglio Comunale si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie. Obbligatoriamente si riunisce in sessione ordinaria per l'approvazione del Conto Consuntivo e del Bilancio di previsione, piani urbanistici comunali. Tutte le altre materie possono essere iscritte in sessione ordinaria che in sessione straordinaria.*
2. *Il Consiglio può essere convocato in sessione straordinaria ogni qualvolta, per oggetti determinati, ne facciano richiesta:*
 - a)- *Il Sindaco;*
 - b)- *La Giunta Comunale;*
 - c)- *Almeno un quinto dei consiglieri in carica;*
3. *Qualora la richiesta di convocazione sia stata effettuata dai soggetti di cui alle precedenti lettere b) e c), la seduta deve avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui la richiesta è pervenuta al presidente dell'assemblea.*
4. *Ove questi termini di convocazione, quale che sia la ragione, vengano disattesi, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art.36, quarto comma, della legge 8.6.1990, n.142.*
5. *In casi di comprovata urgenza il Consiglio può essere convocato dal suo presidente, anche telegraficamente, 24 ore prima della seduta, con l'indicazione dell'oggetto di discussione. In ogni caso ogni deliberazione può essere differita al giorno successivo su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti.*

Art.12 Bis

Linee programmatiche di mandato

1. *Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.*
2. *Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio comunale.*
3. *Con cadenza annuale, il consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del sindaco e dei rispettivi assessori e dunque entro il 30 dicembre di ogni anno. E' facoltà del consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche, che dovessero emergere in ambito locale.*
4. *Al termine del mandato politico-amministrativo, il sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.*

Art. 13

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, eccettuati i casi previsti dal regolamento.

Art.14

Deliberazioni del Consiglio

- 1 *Le sedute di consiglio in 1^a e 2^a convocazione sono valide purché presenti il numero dei consiglieri che verrà stabilito nel regolamento consiliare che non sarà inferiore ad 1/3 dei consiglieri assegnati, escluso dal computo il Sindaco.*
- 2 *Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti salvo il caso in cui è prescritta una maggioranza qualificata.*
- 3 *Nel caso che in seduta di seconda convocazione si intendano discutere proposte non comprese nell'ordine del giorno relativo alla prima convocazione, queste non possono essere soggette a deliberazione se non 24 ore dopo che ne è stato dato avviso a tutti i consiglieri.*
- 4 *Il regolamento interno contiene norme circa la verifica del numero legale e il calcolo della maggioranza.*

Art.15

Modalità del voto

1. Il voto è di regola palese salvo che non venga deliberato il voto segreto dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali in carica.
2. E' sempre segreto il voto su questioni che comportano un giudizio su apprezzamenti e valutazioni su persone.

Art.16

Verbalizzazione

1. Il segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio con funzioni consultive, referenti e di assistenza e cura la verbalizzazione che sottoscrive insieme con il Sindaco o chi presiede l'adunanza.
2. Il Consiglio può scegliere uno dei suoi membri a fare le funzioni di Segretario unicamente però allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto, e con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale, ma senza specificarne i motivi.
3. Il processo verbale indica i punti principali della discussione e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
4. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.

5. Il regolamento stabilisce:
 - a)-le modalità di approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettificazioni eventualmente richieste dai consiglieri;
 - b)-le modalità secondo cui il processo può darsi per letto

Art.17

Publicazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale devono essere pubbliche mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni del Consiglio diventano esecutive e possono essere dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi delle leggi vigenti.

Art.18

Lo status di Consigliere Comunale

1. ***L'elettorato attivo e passivo, il sistema di elezione il numero e i casi di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza dei Consiglieri comunali la durata in carica del Consiglio Comunale e le modalità di convocazione dei comizi elettorali sono stabiliti con legge della Repubblica***
2. ***I consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa delibera.***
3. ***I consiglieri rappresentano l'intero comune senza vincolo di mandato.***
4. ***L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere comunale sono stabiliti con legge.***
5. ***Ogni consigliere può chiedere che il complesso dei gettoni di presenza da egli percepiti in ragione dell'attività svolta sia trasformato in un'indennità di funzione, il cui valore è determinato in via generale con delibera consiliare, nell'ambito dei limiti stabiliti dalla normativa in materia***
6. ***Il regolamento sul funzionamento del consiglio definisce, per le indennità di funzione per i consiglieri, l'entità in forma percentuale e le modalità per l'applicazione di riduzioni alle stesse indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali.***

Art.19

Prerogative e diritti dei Consiglieri

1. Ogni consigliere ha diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione. Il regolamento consiliare prevede termini tassativi entro i quali la Giunta ed il Sindaco sono tenuti a rispondere. I consiglieri hanno altresì diritto di ricevere dal Sindaco e dalla Giunta notizie, informazioni e documenti utili all'espletamento del loro mandato.
2. Ogni consigliere comunale ha diritto di chiedere e di ottenere, secondo le procedure stabilite dalle leggi e dai regolamenti, dai dirigenti degli uffici del comune e delle aziende, enti ed istituzioni da esso dipendenti notizie, informazioni e copia di atti e documenti utili per l'espletamento del proprio mandato, senza che nei loro confronti possa essere opposto il segreto di ufficio. Essi sono tenuti al segreto nei casi espressamente stabiliti dalla legge.

Art.20

Doveri dei Consiglieri Comunali

1. ***I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari delle quali fanno parte.***
2. ***I Consiglieri comunali sono dichiarati decaduti per mancato intervento senza giustificato motivo a tre sedute consecutive. A tal riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento delle assenze maturate da parte del consigliere interessato, provvederà con comunicazione scritta, a partecipare l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere***

ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, anche producendo eventuali documenti probatori, entro il termine di gg.20 dalla comunicazione scritta. Decorso il termine il Consiglio esamina e infine delibera tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal Consigliere interessato.

3. *La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale d'Ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune.*

Art.21

Dimissioni e sostituzione dei Consiglieri

1. Alla presentazione delle dimissioni e alla surroga per procedere con le modalità e termini stabiliti dal 2 bis dell'art.31 della L.142/90.
2. Nel caso di cessazione per qualsiasi causa , durante il quadriennio dalla carica di Consigliere Comunale, si procede alla surrogazione nella prima adunanza che segue il verificarsi della causa medesima, prendendo atto della vacanza e convalidando l'elezione del candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
3. Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi dell'art.15 c. 4/Bis, L55/90 e successive modificazioni il consiglio nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione nei modi indicati nel 2° comma. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.

Art.22

Consigliere anziano

1. E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale nelle elezioni del Consiglio.

Art.23

Gruppi consiliari

1. *I consiglieri si organizzano in gruppi consiliari, formati da almeno due consiglieri, ai quali sono forniti gli strumenti e i mezzi necessari per lo svolgimento delle loro funzioni, secondo le modalità stabilite nel regolamento.*
2. *Ciascun gruppo procede alla nomina del suo capogruppo secondo le modalità stabilite nel regolamento interno;*
3. *Entro 3 giorni dalla 1^ seduta dopo la elezione i Consiglieri sono tenuti a comunicare per iscritto al segretario Comunale a quale gruppo consiliare intendano appartenere ed il nominativo del relativo capogruppo. I consiglieri subentrati nel corso della legislatura debbono presentare la medesima dichiarazione entro 3 giorni dalla seduta di surroga.*
4. *Qualora non si esercitino tali facoltà i gruppi sono individuati nelle liste che sono presentate alle elezioni ed il relativo capogruppo del consigliere che in essa abbia riportato il maggior numero di preferenze.*

LE COMMISSIONI CONSILIARI

Art.24

Commissioni consiliari permanenti

1. *Il Consiglio può istituire, nel suo seno, commissioni consultive e permanenti, composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.*
2. *Qualora le Commissioni abbiano funzioni di controllo e di garanzia la presidenza è attribuita ad un consigliere dell'opposizione.*
3. *La composizione e il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.*

Art.25

Commissioni speciali

1. *Il Consiglio, deliberando a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati e con le*

modalità di cui all'art. precedente, può costituire commissioni speciali per esperire indagini conoscitive ed inchieste

SEZIONE II LA GIUNTA COMUNALE

Art.26

Composizione della Giunta Comunale

- 1 La Giunta comunale è composta dal Sindaco che presiede e da numero 2 Assessori, compreso il Vice Sindaco.
- 2 Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale. Gli Assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto.

Art.27

Elezione del Sindaco e nomina della Giunta

- 1 ***Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla Legge ed è membro del rispettivo consiglio.***
- 2 ***Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, promuovendo la presenza di ambo i sessi, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione .***
- 3 ***Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.***

Art.28

Ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Sindaco o Assessore.

- 1 ***Le cause di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla Legge.***
- 2 ***Non possono inoltre far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco; Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.***
- 3 ***Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di Sindaco non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato Sindaco.***
- 4 ***La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina le condizioni degli Assessori in relazione ai requisiti di cui ai commi precedenti.***

Art.29

IL VICE SINDACO

- 1 ***Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni ai sensi dell' art. 15, comma 4 bis, della legge 55/90 e successive modificazioni.***
- 2 ***In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'altro Assessore.***
- 3 ***Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.***

Art.30

Divieto di incarichi e consulenze

- 1 Al Sindaco nonché agli Assessori e ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o alla vigilanza del Comune.

Art.31

Mozione di sfiducia

- 1 ***La Giunta Comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio Comunale.***
- 2 ***Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta della Giunta non comporta***

obbligo di dimissioni.

- 3 *Il Sindaco e gli Assessori cessano contemporaneamente dalla carica, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.*
- 4 *La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e depositata presso la Segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli assessori e ai Capo gruppo consiliari entro le 24 ore successive.*
- 5 *La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.*
- 6 *La seduta nella quale si discute la mozione di sfiducia è presieduta dal Sindaco.*
- 7 *La seduta è pubblica ed il sindaco e gli Assessori facenti parte del Consiglio Comunale partecipano alla discussione ed alla votazione.*
- 8 *L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio Comunale, il Segretario Comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.*

Art.32

Permanenza in carica della Giunta e dei suoi componenti

- 1 *Il Sindaco e gli assessori restano in carica fino all'elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio Comunale.*
- 2 *In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. In tale ipotesi il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla rielezione del nuovo Sindaco, mentre le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.*
- 3 *Lo scioglimento del consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.*
- 4 *In caso di cessazione , per qualsiasi causa, dalla carica di Assessore, il Sindaco procede a nuova nomina dandone comunicazione al Consiglio Comunale nella seduta immediatamente successiva alla nomina.*

Art.33

Dimissioni del Sindaco, della Giunta o dei singoli assessori

- 1 *Le dimissioni presentate per iscritto dal Sindaco e protocollate diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.*
- 2 *In caso di dimissioni di uno degli Assessori si applica il 4° comma dell'art.32.*
- 3 *Le dimissioni da Assessore sono indirizzate per iscritto al Sindaco, e diventano efficaci una volta acquisite al Protocollo. Il Sindaco provvede alla sostituzione nel termine di 7 giorni successivi.*

Art.34

Decadenza e revoca

- 1 La decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore avviene per le seguenti cause:
 - a)-accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere comunale.
 - b)-accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di Sindaco o di Assessore.
 - c)-negli altri casi previsti dalla Legge.
2. La decadenza degli assessori è pronunciata dal Sindaco mentre quella del Sindaco è pronunciata dal Consiglio Comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, dopo decorso il termine di 10 giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.
3. In caso di pronuncia di decadenza del Sindaco trova applicazione il disposto dell'art.32,c.2 del presente statuto.

4. In caso di decadenza degli Assessori si applica il disposto dell'art.32,c.4 del presente statuto.
5. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio. Per la surroga dell'Assessore revocato trova applicazione l'art.32 c.4 del presente statuto.

Art.35

Competenze della Giunta

1. La giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti di Amministrazione che siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla Legge o dallo statuto, del sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario o dei funzionari.
3. Collabora con il Sindaco nella attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
4. Compete alla Giunta l'adozione di regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art.36

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta comunale è convocata, con qualsiasi mezzo ritenuto utile, e presieduta dal Sindaco che ne determina l'ordine del giorno.
2. La Giunta delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi lo sostituisce.
3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvi i casi per i quali la stessa Giunta decida diversamente.
4. Il voto della Giunta è reso sempre in forma palese.
5. Alla seduta di Giunta può assistere senza diritto di voto il revisore dei conti.
6. Per quanto concerne la verbalizzazione e la partecipazione del Segretario Comunale alle sedute della Giunta Comunale valgono le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 dell'art.16 del presente statuto.

SEZIONE III IL SINDACO

Art.37

Competenze del Sindaco

1. *Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune.*
2. *Il Sindaco rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta nonché il Consiglio Comunale e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.*
3. *Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.*
4. *Impartisce direttive al Segretario Comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di coordinamento sull'attività dei Responsabili dei servizi.*
5. *Il Sindaco è il capo dell'Amministrazione comunale. Esso rappresenta il Comune, ne dirige la politica generale e ne assicura l'unità di indirizzo politico generale e amministrativo, presiede il Consiglio e la Giunta, coordina l'attività degli Assessori .*
6. *Spetta inoltre al Sindaco:*
 - a)*indire i referendum previsti dallo statuto;*
 - b)*promuove ed assume le iniziative necessarie per concludere gli accordi di programma con tutti i soggetti previsti dalla legge;*

c)-rappresentare in giudizio il Comune e, salva ratifica della Giunta, promuove i provvedimenti cautelari e le azioni possessorie e compiere tutti gli atti conservativi dei diritti del Comune;

d)-curare i rapporti del Comune con l'Amministrazione regionale e con le altre autonomie locali;

e)-provvedere all'osservanza dei regolamenti;

f)-stabilire gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e disporre la convocazione del Consiglio e della Giunta;

g)-emanare provvedimenti con cui si stabiliscono disposizioni per l'attuazione di norme legislative e regolamentari;

h)-Attribuire gli incarichi dirigenziali e nominare, responsabili dei servizi sentiti il Segretario Comunale o il Direttore Generale s'è nominato;

i)-adottare le direttive per assicurare l'imparzialità, il buon andamento e l'efficienza degli uffici pubblici e promuovere le verifiche necessarie; In casi di particolare rilevanza può richiedere all'Assessore competente relazioni e verifiche amministrative;

l)-esercita poteri di polizia nelle adunanze consiliari nei limiti stabiliti dalle Leggi o dal Regolamento di cui all'art.9;

m)-Può delegare le sue funzioni, salvo disposizioni specifiche di legge che lo vietino, con modalità previste dai Regolamenti;

n)-Può sospendere l'adozione di atti di competenza degli Assessori sottoponendoli alla Giunta nella prima seduta successiva all'ordinanza di sospensione;

o)-esercitare le altre attribuzioni che gli sono conferite dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti;

7 Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di Ufficiale di Governo nei casi e nei limiti stabiliti dalle leggi.

Art.38

Delegazioni del Sindaco

- 1 Il Sindaco può delegare al Vice Sindaco e ai singoli Assessori l'esercizio delle sue funzioni ordinandole organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate;
- 2 Il Sindaco può modificare l'attribuzione di compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno;
- 3 Le delegazioni e le eventuali modificazioni devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio;
- 4 Nell'esercizio delle attività delegate gli Assessori sono responsabili di fronte al Sindaco e secondo quanto disposto all'rt.65 e seguenti del presente statuto.
- 5 Gli assessori, cui sia stata conferita la delega, depositano la firma presso la Prefettura per eventuali legalizzazioni.
- 6 Le deleghe di cui al presente articolo sono sospese durante il periodo di sospensione del Sindaco, a qualsiasi causa dovuta.

Art. 39

Potere di ordinanza del Sindaco

- 1 Il Sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali.
- 2 Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzione pecuniaria amministrativa a norma degli artt.106 e seguenti del T.U. 3.3.1934, n.383 e della legge 24.1°.1981,n.689.
- 3 Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contengibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
- 4 Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 3 è rivolta a persone determinate e queste non

ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.

Art.40

Competenze del Sindaco quale Ufficiale del Governo

- 1 Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovvraincidente:
 - a)-alla tenuta dei Registri di Stato Civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b)-all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
 - c)-allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
 - d)-alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto;
- 2 Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al precedente comma, è tenuto a rimborsare al Comune le indennità corrisposte al Commissario eventualmente inviato dal Prefetto per l'adempimento delle funzioni stesse.

TITOLO IV

FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Sezione I

Art.41

La valorizzazione e la promozione della partecipazione

- 1 Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale anche su base di quartiere e di frazione.

Art.42

La valorizzazione delle associazioni

- 1 La valorizzazione delle libere forme associative può avvenire mediante concessione di contributi finalizzati, concessione in uso di locali o terreni di proprietà del Comune previo apposite convenzioni, volte a favorire lo sviluppo socio-economico, politico e culturale della comunità.
- 2 Le libere associazioni per poter fruire del sostegno del Comune debbono farne richiesta, presentano oltre la domanda anche lo statuto e l'atto costitutivo, nelle forme regolamentari.
- 3 La commissione del Consiglio, previo parere della giunta, valuterà dei requisiti previsti dall'apposito regolamento circa la natura del sostegno, che l'amministrazione vorrà disporre con delibera della Giunta stessa.

Art.43

La partecipazione alla gestione dei servizi sociali

- 1 Il Comune, ai fini della gestione di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, può costituire un'istituzione quale organismo strumentale dotato di autonomia gestionale.
- 2 La gestione di tale istituzione può essere affidata anche ad associazioni aventi statutariamente fini analoghi a quelli della istituzione comunale.
- 3 La gestione può altresì avvenire con la partecipazione a maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione designati dal Comune e con la minoranza dei restanti membri, designata dalle associazioni, aventi i requisiti riscontrati dal Comune stesso sulla base del regolamento.
- 4 In caso di costituzione di apposita istituzione per i servizi sociali la nomina e la revoca degli amministratori e cioè Consiglio di Amministrazione e Presidente spettano al Consiglio Comunale.
- 5 Lo statuto ed il regolamento dell'istituzione determinano funzioni e competenze degli organi nonché i criteri e i requisiti di funzionamento.

Art.44

Gli organismi di partecipazione

- 1 Il Comune può adottare iniziative autonome al fine di promuovere organismi di partecipazione dei cittadini.
- 2 Tali organismi possono essere costituiti assumendo a base l'interesse diretto delle professioni, delle arti e dei mestieri e delle relative associazioni formali nonché dei sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro.
- 3 Gli organismi di partecipazione acquistano valore consultivo su tutte le questioni di rilevante interesse che l'amministrazione vorrà loro sottoporre
- 4 I pareri degli organismi di partecipazione debbono essere definiti per iscritto ed entro i termini fissati dal regolamento.

Art.45

Procedimento amministrativo

1. ***Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirevi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.***
2. ***L'amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.***

Art.45 Bis

Procedimenti ad istanza di parte.

1. ***Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall'amministrazione che deve pronunciarsi in merito.***
2. ***Il funzionario o l'amministratore devono sentire l'interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.***
3. ***Ad ogni istanza rivolta a ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a 60 giorni.***
4. ***Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.***
5. ***Tali soggetti possono inviare all'amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.***

Art.45 Ter

Procedimenti a impulso di ufficio.

1. ***Nel caso di procedimenti ad impulso d'ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine non minore di 15 giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.***
2. ***I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall'amministrazione che deve pronunciarsi in merito.***
3. ***Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione.***

Art.45 quater

Determinazione del contenuto dell'atto

1. *Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la Giunta Comunale.*
2. *In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell'amministrazione.*

Art.46

L'iniziativa e le proposte popolari

- 1 Tutti i cittadini aventi diritto al voto per l'elezione della Camera dei Deputati hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte, sia singoli che associati, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
- 2 Il Comune garantisce il loro tempestivo esame entro 5 giorni dalla ricezione in Segreteria da un'apposita Commissione del Consiglio Comunale.

Art.47

Le istanze, le proposte e le petizioni

- 1 Nessuna particolare forma è prevista per la presentazione di istanze, proposte e petizioni sia singole che associate.
- 2 Esse debbono essere indirizzate al Sindaco del Comune e contenere chiaro il petitum che sia di competenza giuridica del Comune stesso.
- 3 Tutte le istanze, le proposte e le petizioni, altresì, debbono essere regolarmente firmate.
- 4 Alle istanze, proposte e petizioni ammesse, esaminate e decise, è data risposta scritta a cura degli uffici competenti a firma del Sindaco o suo delegato.
- 5 Le risposte sono rese note per lettera agli interessati.
- 6 La Giunta decide se le istanze, le proposte e le petizioni debbono o possono comportare decisioni e deliberazioni apposite della amministrazione alla luce dell'ordinamento espresso dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei poteri dei rispettivi organi.
- 7 I consiglieri hanno sempre potere di istanza, proposta e petizione verso il Sindaco e la Giunta ed il consiglio Comunale.
- 8 Di istanze, proposte petizioni e relative decisioni, deliberazioni e lettere è conservata copia negli archivi secondo le disposizioni di legge.

Art.48

Il referendum

1. *Un numero di elettori residenti non inferiore al 40 % degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.*
2. *Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio,. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:*
 - a) *statuto comunale;*
 - b) *regolamento del consiglio comunale;*
 - c) *piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;*
3. *Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.*
4. *Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di*

cui al precedente comma 2.

5. *Il referendum locale non può svolgersi in coincidenza con elezioni amministrative locali.*
6. *La proposta di referendum deve essere richiesta al Sindaco che entro 5 giorni dalla ricezione del comitato del referendum stesso la discute in Giunta e poi l'affida al Consiglio che esprime apposito parere di ammissibilità con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.*
7. *Il consiglio Comunale delibera l'indizione del referendum nei 20 giorni successivi.*
8. *Il referendum qualora nella osti può essere indetto entro 90 giorni dalla esecutività della delibera d'indizione.*
9. *Per le procedure di voto si seguono quelle relative alla elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.*
10. *Il Consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa;*
11. *Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto;*
12. *Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali;*
13. *Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dai 2/3 degli aventi diritto al voto, il Consiglio comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa;*
14. *All'onere finanziario per le spese comportate dal referendum l'amministrazione dovrà far fronte con proprie entrate fiscali.*

Art.49

Il Difensore civico

- 1 E' istituito l'Ufficio del difensore civico al fine della garanzia, dell'imparzialità e del buon andamento della amministrazione comunale stessa.
- 2 Compito del difensore civico è quello di segnalare, ad istanza di cittadini singoli o associati oppure di informazioni sociali e sindacali riconosciute, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione dei confronti dei cittadini.
- 3 Tali segnalazioni può effettuarle anche di propria iniziativa.
- 4 Il difensore civico qualora lo ritenga necessario può esercitare, davanti alle giurisdizioni amministrative, azione popolare e i ricorsi che spetterebbero al Comune.
- 5 L'eventuale denuncia penale del difensore civico è atto dovuto in quanto pubblico ufficiale.

Art.50

L'elezione del difensore civico

- 1 Il difensore civico è eletto con voto a maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti, tra i cittadini italiani di provata esperienza e moralità, professionalità ed imparzialità, che abbiano maturato i 40 anni di età e non superato i 70 anni. Eventuali incompatibilità o motivi di ineleggibilità sono posti dal regolamento che verrà approvato precedentemente alla sua elezione.
- 2 Egli resta in carica 5 anni, può essere revocato e può essere rieletto nelle stesse forme non più di un'altra volta. Il suo mandato cessa comunque alla scadenza del Consiglio Comunale che lo ha eletto.
- 3 Il difensore civico è funzionario onorario ed acquista la figura di pubblico ufficiale con tutti gli effetti di legge. Egli giura davanti al consiglio comunale, prima di assumere l'incarico, secondo la formula dell'art,11 DPR 1°.1.1957,n.3.
- 4 In sede di regolamento verrà determinato il compenso

- 5 Al difensore civico spetta di diritto di conoscere tutte le deliberazioni di giunta e di consiglio comunale e di averne fotocopia.
- 6 Il difensore civico dopo l'elezione entro 30 giorni presenta una sintesi di programma che indica le linee entro le quali intende agire per quanto di propria iniziativa. Egli è obbligato a presentare al Consiglio Comunale, altresì, una relazione annuale entro il 31 marzo di ogni anno, ove si illustra l'attività svolta e le proposte che vengono rivolte al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio per rimuovere abusi, disfunzioni e carenze della amministrazione e suggerendo soluzioni tecniche per l'efficienza, l'efficacia e la produttività dell'azione amministrativa e dei servizi pubblici comunali.
- 7 Qualora il Difensore civico presenti dimissioni irrevocabili, entro 45 giorni dalla presa d'atto è necessario che il Consiglio ne elegga un altro. Sino a tale elezione ed accettazione e scambio delle competenze e dei poteri, il difensore civico dimesso resta in carica per il principio della prorogatio confermando tutti i poteri.

FORME DI ACCESSO DEI CITTADINI ALL'INFORMAZIONE E AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Sezione II

Art.51

Il diritto d'informazione e di accesso

- 1 Tutti i cittadini hanno diritto, sia singoli che associati, di accedere agli atti amministrativi ed ai documenti per il rilascio di copie previo pagamento dei soli costi di riproduzione, secondo le disposizioni di legge vigenti.
- 2 Per ogni settore, servizio e unità operativa ovvero unità organizzativa comunque denominata, l'amministrazione, mediante l'ordinamento degli uffici e dei servizi, conferisce i poteri ai responsabili dei procedimenti e del rilascio della documentazione richiesta.
- 3 L'amministrazione costituirà, altresì, apposito ufficio di pubbliche relazioni abilitato a ricevere eventuali reclami e suggerimenti degli utenti per il miglioramento dei servizi.
- 4 Il Comune garantisce, mediante il regolamento, ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano.
- 5 Il comune esemplificherà la modulistica e ridurrà la documentazione a corredo delle domande di prestazioni, applicando le disposizioni sull'autocertificazione previste dalla Legge 4.1.1968,n.15.
- 6 Il diritto di accesso alle strutture e ai servizi comunali è altresì assicurato agli enti pubblici, alle organizzazioni del volontariato ed alle associazioni in genere.
- 7 L'apposito regolamento disciplinerà organicamente la materia.

TITOLO V

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art.52

Svolgimento dell'azione amministrativa

- 1 Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; Svolge tali attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico secondo le leggi.
- 2 Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi, quando sia stata presentata istanza per il rilascio dei provvedimenti autorizzatori o concessori, devono:
- a)- provvedervi, entro il termine di 30 giorni, nei modi stabiliti dalla legge sull'azione amministrativa 7.8.199° n.241;
 - b)- verificare il possesso dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
 1. c)- accertare l'insussistenza di cause ostative al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni o

iscrizioni, di cui all'art.10 della L,31,5,65,n.575, novellato con l'art. 3 della legge 19.3.90,n.55.

- 3 La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono disciplinate con apposito regolamento recante, ai sensi dell'art.12 della legge 7.8.9° ,n,241, i criteri e le modalità alle quali il Consiglio e la Giunta devono attenersi. Nei singoli provvedimenti, relativi agli interventi predetti, deve risultare la effettiva osservanza dei criteri predeterminati e darsi atto anche della capacità contributiva dei beneficiari.
- 4 Per il conseguimento della massima trasparenza dell'azione amministrativa deve darsi la più ampia pubblicità al rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni. Particolare pubblicità verrà data, mediante affissioni all'albo pretorio e in luoghi pubblici, ad elenchi mensili delle concessioni o licenze edilizie, rilasciate o negate.
- 5 Nell'esame delle domande tendenti ad ottenere un provvedimento l'organo comunale competente deve seguire criteri obiettivi, rispettando i tempi previsti per l'emanazione del provvedimento stesso e rendendo pubblici sia quelli positivi che quelli negativi, corredati dalle relative motivazioni.
- 6 Il Sindaco, gli assessori e i funzionari preposti agli uffici e servizi sono responsabili della puntuale e tempestiva applicazione delle sanzioni amministrative comprese le demolizioni e riduzioni in pristino, provvedendo d'ufficio quando del caso.
- 7 Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la Provincia.
- 8 Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, gestisce servizi pubblici.

SERVIZI SEZIONE I Art.53

Servizi pubblici comunali

- 1 Il comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
- 2 I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art.54

Gestione diretta dei servizi pubblici

- 1 Il Consiglio comunale delibera l'assunzione dell'impianto e dell'esercizio diretto dei pubblici servizi nelle seguenti forme.
- a)-in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
 - b)-in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c)-a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d)-a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e)-a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuno in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
- 2 Nella deliberazione di assunzione diretta di un servizio, già affidato in appalto od in concessione, dovranno indicarsi le notizie di cui all'art. 3 del DPR 1.10.1986,n.902.

Art.55

Aziende speciali ed istituzioni

- 1 Il Consiglio comunale delibera la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica
e di autonomia gestionale, e ne approva lo statuto.
- 2 Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di Istituzioni, organismo dotato di sola
autonomia gestionale.
- 3 Organi dell'azienda e della istituzione sono:
- a)- Il Consiglio di amministrazione, i cui componenti sono nominati dal Consiglio
Comunale, fuori dal proprio seno, fra coloro che hanno e requisiti per la elezione a
Consigliere comunale e una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi
compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici
pubblici ricoperti. La nomina ha luogo a maggioranza assoluta dei voti. Si applicano per
la revoca dei componenti del Consiglio di amministrazione le norme previste
dall'ordinamento vigente per la revoca degli assessori comunali;
- b)- Il Presidente, nominato dal Consiglio Comunale con votazione separata, prima di quella
degli altri componenti del Consiglio di amministrazione;
- c)- Il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, è nominato per concorso
pubblico per titoli ed esami
- 4 L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dal proprio
statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dal presente statuto e da
regolamenti comunali.
- 5 Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi,
approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura
degli eventuali costi sociali.

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

Sezione II

Art.56

Convenzioni

- 1 Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi
con altri Comuni e la Provincia e Comunità Montana al fine di svolgere in modo coordinato
funzioni e servizi determinati.
- 2 Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i
loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art.57

- 1 Il comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri comuni e provincie per la
gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio di funzioni secondo le norme previste
dall'art. 55 del presente statuto, in quanto compatibili.
- 2 A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una
convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
- 3 La convenzione e lo statuto devono contenere gli elementi indicati dall'art.25 della L. 142/90.
- 4 Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla
quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art.58

Accordi di programma

- 1 Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che
richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di
altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune
sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un
accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le

modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2 A tal fine il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

3 L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del sindaco.

4 Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni pena di decadenza.

5 La disciplina degli accordi di programma, prevista dall'art.27 della legge 8.6.1990,n.142 e del presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.

TITOLO VI

ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

Art.59

Organizzazione Generale

1 L'organizzazione amministrativa si articola in una Segreteria comunale e in settori funzionali, secondo raggruppamenti di competenze adeguati all'assolvimento autonomo e compiuto di una o più attività omogenee .

2 I settori sono individuati dalla pianta organica e sono affidati alla responsabilità di un responsabile di servizio nominato dal Sindaco , di norma fra i Dirigenti che rispondono dell'insieme delle attività interne del settore.

3 Il Comune impronta la propria attività al principio di separazione tra compiti di indirizzo e controllo, spettanti agli organi elettivi e compiti di gestione amministrativa spettanti al Segretario Comunale, ai Responsabili dei Servizi e Direttore Generale se nominato.

4 L'organizzazione generale degli uffici e dei servizi comunali è stabilita con appositi regolamenti.

5 Essa deve essere improntata a criteri di autonomia operativa funzionalità ed economicità di gestione, per il perseguimento degli obiettivi di imparzialità e buon andamento dell'attività amministrativa dell'Ente, privilegiando il metodo funzionale-organizzativo, improntato alla interdisciplinarietà e alla partecipazione.

6 Il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi stabilisce i limiti, i criteri e modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 60

1 Il Comune ha un segretario titolare nominato dal Sindaco e da questi dipende funzionalmente.

2 Al Segretario comunale competono le funzioni e compiti previsti dalla Legge oltre che quelle attribuitegli dal presente statuto, regolamenti comunali o conferitigli dal Sindaco.

3 Per l'esercizio delle proprie funzioni e compiti il Segretario Comunale si avvale dei Responsabili dei Servizi e ogni altro dipendente del Comune.

4 Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili dei Servizi e ne coordina l'attività anche attraverso una conferenza periodica coi Responsabili dei Servizi.

5 Oltre ad adottare i provvedimenti di cui ha competenza, promuove e verifica l'adozione degli atti e provvedimenti di competenza dei Responsabili dei servizi.

6 Partecipa, se richiesto, a commissioni interne ed altri organismi comunali in qualità di esperto o consulente. Su richiesta formula pareri ed esprimere valutazioni di ordine giuridico/amministrativo agli organi comunali.

7

IL DIRETTORE GENERALE.

Art.61

1 E' istituita la figura del Direttore Generale del Comune ai sensi dell'art. 51 bis della Legge
8.6.90,n.142, le cui funzioni sono conferite al di fuori della dotazione organica nelle forme di cui
al comma 3 del citato articolo o al Segretario comunale.

I RESPONSABILI DEGLI UFFICI DEI SERVIZI

Art.62

1 ***I responsabili dei servizi e degli uffici e dei servizi sono nominati e revocati dal
Sindaco ai sensi dell'art.36,comma 5 ter della Legge 142/90,con le modalità stabilite
nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi.***

2 ***I responsabili in conformità a quanto stabilito dalle Legge, dal presente statuto e dal
regolamento, godono di autonomia e responsabilità nell'organizzazione degli uffici e
del lavoro proprio e della struttura da essi diretta, nella gestione delle risorse loro
assegnate e nell'acquisizione dei beni strumentali necessari.***

3 ***I responsabili sono tenuti a fornire secondo modalità stabilite dal Regolamento,
periodici consuntivi delle attività svolte.***

4 ***Nell'ambito dei compiti attribuiti ex art,51, comma 3 della Legge 142/90, in ragione
di specifiche e motivate esigenze, la Giunta Comunale può attribuire la Presidenza
delle Commissioni di gara o concorso al Segretario Comunale.***

Art.63

CONFERENZA DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

1 Per un migliore esercizio delle funzioni dei Responsabili è istituita la conferenza dei Responsabili
dei servizi convocata e presieduta dal segretario Comunale anche ai fini dell'esercizio delle
funzioni di coordinamento che spettano a quest'ultimo.

2 Le funzioni e l'organizzazione verranno definite nel Regolamento di organizzazione.

PERSONALE

Art.64

1 La pianta organica generale e i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e servizi definiscono le
qualifiche, le funzioni, i livelli professionali e di responsabilità organizzativa del personale
dell'Ente, in conformità ai principi fissati dalla legge e dallo Statuto.

2 Il personale comunale è inserito in un ruolo unico ed è assunto mediante procedure selettive
fatte salve le deroghe di legge.

3 Nel rispetto delle dotazioni dell'organico generale apposito regolamento prevede criteri di
flessibilità nelle dotazioni di personale dei singoli settori di attività dell'Ente, in rapporto alle
necessità dei servizi ed ai programmi dell'Ente.

4 Detto regolamento indica le qualifiche funzionali alle quali è consentito l'accesso per selezione
interna e individua i criteri per gli incentivi in favore degli elementi meritevoli, nel rispetto delle
norme di legge e dei contratti di categoria.

5 Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi fissa le modalità di svolgimento dell'azione
disciplinare.

6 L'amministrazione assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso
programmi di formazione, aggiornamento e arricchimento professionale, riferiti all'evoluzione
delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari.

7 Il personale è organizzato in base ai principi della partecipazione individuale, qualificazione
professionale, responsabilizzazione, mobilità e professionalità.

TITOLO VII

RESPONSABILITA'

Art.65

Responsabilità verso il Comune

- 1 Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
- 2 Gli amministratori ed i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.
- 3 Il Sindaco, il Segretario comunale, il responsabile del servizio che vengono a conoscenza direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1, devono farne denuncia al Procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
- 4 Se il fatto dannoso sia imputabile al segretario Comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art.66

Responsabilità verso i terzi

- 1 Gli amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
- 2 Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'Amministrazione o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del presente articolo.
- 3 E' danno ingiusto, agli effetti del comma 1, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.
- 4 La responsabilità personale dell'amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardato ingiustificato di operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
- 5 Quanto la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.

Art.67

Responsabilità dei contabili

- 1 Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di danaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del danaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle vigenti leggi.

Art.68

Prescrizione dell'azione di responsabilità

- 1 La legge stabilisce il tempo di prescrizione dell'azione di responsabilità, nonché le sue caratteristiche di personalità e di inestensibilità agli eredi.

Art.69

Pareri sulle proposte ed attuazione di deliberazioni

- 1 Il responsabile del servizio interessato e il responsabile di ragioneria, rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri sulle proposte di deliberazione espressi dell'art.53 di cui alla legge 142/90.
- 2 Qualora il parere espresso ai sensi del 1 comma, fosse negativo, e l'amministrazione intenda comunque adottare il provvedimento, dovrà indicare nell'atto adeguata motivazione.

TITOLO VIII
FINANZA E CONTABILITA

Art.70

Ordinamento
1 L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge dello Stato.

2 Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.

3 Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art.71

1 Contabilità Comunale: Il Bilancio

L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

2 *La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza eliminando la cassa, deliberato dal Consiglio comunale entro il 31 dicembre, per l'anno successivo, osservando i principi della unità, universalità, dell'integrità, del pareggio economico-finanziario e pubblicità.*

Art.72

. Contabilità comunale: Il rendiconto della gestione

1 I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostri nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2 Il rendiconto di gestione è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3 La Giunta comunale allega al rendiconto di gestione una relazione illustrativa con cui esprimere le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione dell'Organo di revisione di cui all'art.73 del presente statuto

Art.73

La revisione economica – finanziaria

1 La revisione economica – finanziaria del Comune è disciplinata dalle normative statali.

2 Il regolamento di contabilità disciplina, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura, del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei suoi compiti.

Art.74

Il controllo di gestione

1 Il Comune garantisce il controllo di gestione secondo le modalità stabilite, oltre che dalle leggi e dal regolamento di contabilità.

TITOLO IX
RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art.75

Partecipazione alla programmazione.

1. Il Comune partecipa alla programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione, formula, ai fini della programmazione predetta, proposte che saranno raccolte e coordinate dalla Provincia.

2 Il Comune nello svolgimento dell'attività programmatrice di sua competenza si attiene agli indirizzi generali di assetto del territorio e alle procedure dettate dalla Legge Regionale.

3 La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento è accertata dalla Provincia.

Art.76**Rapporti con la Comunità Montana**

- 1 Il consiglio comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri
 assegnati, può delegare alla Comunità Montana l'esercizio di funzioni del Comune.
 2 Il Comune, nel caso di delega, si riserva poteri di indirizzo e di controllo.

Art.77**Pareri obbligatori**

- 1 Il comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini
 della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche.
 2 Decorso infruttuosamente il termine di sessanta giorni o il termine prescritto dalla legge, il
 comune può prescindere dal parere.

TITOLO X**DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE****ART.78****Modificazioni e abrogazione dello statuto**

- 1 Le modificazione soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello
 Statuto, sono deliberate dal consiglio comunale con la procedura di cui all'art,4, comma 3,
 della legge 8.6.90,n.142.
 2 La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata
 dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.
 3 L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello statuto comporta
 l'approvazione del nuovo.
 4 Nessuna iniziativa per la revisione o l'abrogazione, totale o parziale, dello statuto può essere
 presa, se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello statuto o dell'ultima
 modifica.
 5 Una iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal consiglio Comunale, non può essere
 rinnovata nel corso della durata in carica del Consiglio stesso.

Art.79**Adozione dei regolamenti**

- 1 Il regolamento interno del Consiglio comunale è deliberato entro 1 anno dalla data di entrata in
 vigore del presente statuto.

- 2 Gli altri regolamenti previsti dal presente statuto, esclusi quello di contabilità e quello per la
 disciplina dei contratti, sono deliberati entro un anno dalla data di cui al comma 1.
 3 Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui ai precedenti commi continuano ad applicarsi le
 norme dei medesimi regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente statuto.

Art.80***Entrata in vigore***

- 1 ***Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo
 regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all'Albo***

Pretorio comunale, per 30 giorni consecutivi.

- 2 *Il Sindaco invia lo statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.*
- 3 *Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione nell'Albo Pretorio del Comune..*
- 4 *Il segretario del Comune appone in calce all'originale dello statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.*